



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 18/08/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 27/08/2015 al n. 110194, con la quale la Sig.ra Giuffrida Maria, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 1/09/2016 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 23522 del 27/02/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, tra gli altri, che la Sig.ra Giuffrida Maria ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 3 della l.r. n. 9/2015 e ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 31/08/2016;
- VISTA la nota prot. n. 6300 del 16/03/2017, del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 34331 del 22/03/2017 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/05/2017;
- VISTO il DA n. 1692 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 19/01/1988, reg. n. 3, fgl. n. 53, con il quale la predetta dipendente è stata nominata a decorrere dal 31/05/1986 nella qualifica di Assistente Amministrativo, assumendo effettivo servizio in data 01/03/1982;
- VISTO il DDS n. 8343 del 15/12/2015 con il quale alla Sig.ra Giuffrida Maria è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di mesi 6 quale periodo di frequenza al corso previsto dagli artt. 5 e 7 della l.r. 8/81;
- VISTO il DDS n. 44 del 18/01/2017 con il quale alla Sig.ra Giuffrida Maria sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, anni 4 e mesi 3, quale periodo di servizio non di ruolo presso l'Amministrazione Regionale dall'1/03/1982 al 30/05/1986;

VISTO il DDG n. 9001 del 21/09/2004 con il quale la Sig.ra Giuffrida Maria, ai sensi e per gli effetti della DPR n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che la Sig.ra Giuffrida Maria alla data del 30/04/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 64 mesi 2 e giorni 6 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 30/04/2017	30	11	0
Riscatto periodo (DDS n. 8343 del 15/12/2015)	0	6	0
Servizio riconosciuto (DDS n. 44 del 18/01/2017)	4	3	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	35	8	0

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,3 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/05/2017, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra GIUFFRIDA MARIA, nata a Biancavilla il 24/02/1953, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 3 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 12 APR. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

